

GLI ARCHIVI DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE ROMANE¹

Luigi Londei

1. L'unione di Roma all'Italia e la questione del patrimonio culturale

La questione degli archivi delle corporazioni religiose, che alcuni anni dopo l'Unità confluirono nell'AS Roma, non può essere scissa dalla più generale problematica del patrimonio culturale romano e specialmente da quella del patrimonio librario, tanto più che, almeno nei primi tempi, la questione archivistica non ebbe un suo speciale rilievo e rimase, nel dibattito politico e nell'opinione pubblica, del tutto confusa con quella delle biblioteche.

E' indubbio l'interesse che, all'indomani della presa di Roma, le nuove autorità manifestarono per il patrimonio culturale: già il 23 settembre 1870 il gen. Masi, comandante della piazza di Roma, istituì una Commissione, composta da dieci eminenti membri del mondo culturale cittadino, con l'incarico di suggerire i provvedimenti urgenti per la conservazione di istituti scientifici, biblioteche, archivi, musei e gallerie.

Nel contempo, il Ministro della Pubblica Istruzione, Cesare Correnti, aveva nominato ispettori degli stessi istituti Ruggero Bonghi e Francesco Brioschi, che appena giunti a Roma, presero a collaborare con la Commissione insediata dal gen. Masi. Si dovette anzitutto stabilire quali beni culturali dovessero rimanere alla Chiesa e quali dovessero essere acquisiti dallo Stato: la questione ebbe ampio sviluppo in occasione della discussione parlamentare della legge delle «guarentigie» al pontefice, nel corso della quale emersero tendenze di demanialeizzazione della più gran parte del patrimonio culturale della Chiesa, compresa la biblioteca e i musei vaticani. La «legge sulle prerogative del sommo pontefice e della santa sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa» (n° 214 del 13 maggio 1871) riservando al papa i palazzi apostolico, lateranense e della Cancelleria, nonché la villa di

¹ Abbiamo ritenuto di non appesantire di note il presente lavoro, poiché la nostra fonte, da cui abbiamo tratto le citazioni contenute nel testo è unica, e consiste nella voluminosa pratica degli archivi delle corporazioni religiose contenuta negli «Atti della Direzione» dell'Archivio di Stato, 1871 - 1935, b. 23.

Altra documentazione è contenuta in un altro fondo dello stesso Archivio di Stato, e cioè la Miscellanea della Sovrintendenza, b. 13.

Per i riferimenti di carattere storico - politico generale e, in particolare, per la questione dei primi espropri di immobili delle Corporazioni, abbiamo utilizzato il lavoro di Carlo Maria Fiorentino, *Chiesa e Stato a Roma negli anni della destra storica, 1870-1876: il trasferimento della capitale e la soppressione delle Corporazioni religiose*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1996.

Castelgandolfo, tagliò alla radice tali tendenze, per cui l'attenzione si spostò sul patrimonio culturale delle corporazioni religiose, destinate invece alla soppressione, analogamente a quanto avvenuto nel resto d'Italia con le leggi del 1866 e del 1867.

2. Il trasferimento della capitale e le espropriazioni di immobili

Contemporaneamente il governo avviava le operazioni per il trasferimento della capitale, ciò che, a sua volta, avrebbe implicato la disponibilità di un gran numero di edifici per insediarvi i numerosi uffici pubblici della nuova capitale: non essendo assolutamente sufficienti, a tale scopo, le sedi delle antiche amministrazioni pontificie, si dovette programmare l'espropriazione di molti edifici di proprietà delle corporazioni religiose. A tale scopo, con RD n° 6000 del 17 nov. 1870, venne estesa a Roma e provincia la legge del 1865 (n° 2359 del 25 giugno) sulle espropriazioni per pubblica utilità, cui seguì la legge «per il trasferimento della capitale del regno da Firenze a Roma» (n° 33 del 3 feb. 1871). Essa affidava le complesse operazioni di trasferimento ad una speciale commissione, presieduta dal Ministro dei lavori pubblici e all'art. 4 autorizzava il governo ad effettuare, per semplice decreto regio e senza altre formalità, l'espropriazione di «edifici o altri immobili appartenenti a corporazioni religiose», onde provvedere alle necessità del trasferimento. Prima ancora, dunque, della giuridica soppressione delle corporazioni religiose, si ebbe una vasta serie di espropriazioni delle loro sedi che, a partire dal marzo 1871, portò alla demanializzazione degli immobili di ben 48 istituzioni, tutti destinati a sede di uffici pubblici. Queste operazioni implicarono interventi, nelle sedi indemaniate, sui beni mobili in esse esistenti, comprese le biblioteche e gli archivi. Sebbene questi, nella maggior parte dei casi, non fossero materialmente allontanati dalle sedi originarie, pure, all'interno di esse, subirono spostamenti per cui furono tolti dai locali ove erano stati sin lì conservati per essere sistematati, spesso disordinatamente, se non ammonticchiati alla rinfusa, in altri locali inidonei o malsani. Peraltro, la stessa legge sul trasferimento della capitale imponeva al governo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico delle case religiose espropriate e perciò la Commissione per il trasferimento della capitale incaricò Enrico Narducci, allora assistente alla biblioteca Alessandrina, e Antonio Pavan, capo divisione alle Finanze, ma distaccato al Ministero della Pubblica Istruzione per la sua riconosciuta competenza di antiquario, alla sorveglianza, rispettivamente delle biblioteche ed oggetti d'arte appartenenti alle case religiose espropriate. Nella qualità di delegato governativo alle biblioteche di Roma, il Narducci svolse numerose ispezioni, anche a seguito di numerose denunce di tentativi di sottrazione. In realtà egli poté accertare che, nella maggior parte dei casi, il patrimonio non aveva subito alterazioni e che le situazioni di cattiva conservazione risalivano a prima della presa di Roma. Le voci allarmistiche sulla sorte delle biblioteche degli enti religiosi trovarono eco nei dibattiti alla Camera dei deputati nella

prima metà del 1872 e la sinistra ebbe buon gioco nell'accusare il governo di «interdire agli italiani tutta la storia d'Italia» con il suo atteggiamento dilatorio. Le ulteriori denunce di sottrazioni e tentativi di occultamento del patrimonio bibliografico provocarono indagini da parte delle autorità giudiziarie e di polizia, ma i fatti effettivamente accertati furono nel complesso di scarsa entità.

Cionondimeno il governo, per dare un segno di attenzione al patrimonio bibliografico ecclesiastico di Roma, con un decreto del 5 settembre 1872, nominò il Narducci ed Ignazio Ciampi commissari governativi per le biblioteche di Roma, con poteri più ampi di quelli conferiti dal provvedimento dell'anno precedente, che era limitato alla sorveglianza del patrimonio delle corporazioni espropriate. Nell'aprile 1873, anzi, il MPI autorizzò i commissari ad estendere le ispezioni anche alle biblioteche delle case generalizie che, in base al non ancor approvato progetto di legge, sarebbero state escluse dalla soppressione.

In questa nuova e più approfondita fase di ispezioni i commissari riuscirono a visitare tutte, o quasi, le biblioteche monastiche di Roma (con eccezione di quelle di ordini esteri) riuscendo ad impedire i tentativi di sottrazione, veri o presunti che fossero. Di sicuro, tra il 1870 e l'entrata in vigore della legge di soppressione delle corp. rel., nessuna delle autorità incaricate di occuparsi delle loro biblioteche dedicò una particolare attenzione agli archivi.

3. La soppressione e la Giunta liquidatrice

Si giunse così alla emanazione della legge soppressiva delle corporazioni religiose romane (n° 1402 del 19 giugno 1873): nel dichiararle prive di esistenza giuridica e nell'avocare allo Stato i loro beni, questa legge stabilì che tutte le operazioni di soppressione e contestuale liquidazione, conversione e temporanea amministrazione dei loro beni fossero, ai sensi dell'art. 9, dirette da un organismo di tre membri, denominato Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma L'art. 22 stabilì che «i libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità» dovevano essere assegnati «alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città». Nessuna menzione era fatta degli Archivi di Stato, che potevano essere inclusi, eventualmente, fra gli istituti laici, mentre il regolamento di esecuzione della legge, all'art. 26, incaricava la Giunta liquidatrice di proporre al Ministero della Pubblica istruzione gli Istituti cui concretamente destinare i singoli beni culturali.

La Giunta liquidatrice, per meglio provvedere alle operazioni di indemnazionamento del patrimonio culturale, con provvedimento del 19 set. 1873, decretò l'istituzione di una speciale commissione di vigilanza sulle relative operazioni, composta di tre membri, uno in rappresentanza della stessa Giunta liquidatrice (il barone Bartolomeo Podestà), uno del Ministero della Pubblica

istruzione (il veterano Narducci, cui si aggiunse più tardi Ettore Novelli) e il terzo del Comune di Roma, che in realtà incaricò due persone, Camillo Ravioli e Quirico Leoni. Nessun rappresentante del Ministero dell'Interno, cioè degli Archivi di Stato, nonostante che il Sovrintendente agli Archivi romani, Biagio Miraglia, avesse, sin dal maggio 1873, cioè mentre la legge soppressiva era in corso al parlamento, allertato il superiore Ministero a concertarsi con quello della Pubblica istruzione in ordine alla sorte degli archivi.

4. Il contestato ruolo degli Archivi di Stato e l'intervento del loro rappresentante

Una volta emanato il provvedimento di nomina della commissione, il Miraglia, con nota del 22 ottobre 1873, dopo aver rappresentato al Ministero dell'Interno quanto poco saggio era stato «farsi invadere nella giurisdizione», esprimeva la propria sorpresa per aver veduto che la Giunta liquidatrice «nel comporre una commissione per la occupazione delle biblioteche, ne ha esteso le facoltà anche sopra gli archivi ... dimenticando affatto questa direzione a cui spetta la conservazione di quelle carte che debbono, anzi che altrove, prendere posto nell'Archivio di Stato» e concludeva invitando il proprio Ministero ad intervenire presso quello della Pubblica istruzione perché la commissione fosse integrata con lo stesso Sovrintendente Miraglia. A questo punto, la Giunta liquidatrice, con proprio decreto del 7 dicembre, accolse la richiesta, e quindi alla commissione venne aggiunto il Miraglia, che già nell'indirizzo di ringraziamento da lui rivolto il successivo giorno 12 al Ministero dell'Interno e alla Giunta liquidatrice, colse l'occasione per chiedere a quest'ultima le istruzioni sulle operazioni da svolgere in ordine agli archivi. Essa rispose, dopo un sollecito del 23 gennaio, limitandosi ad inviare al Miraglia il testo del regolamento di esecuzione della legge 1402 e quello dei propri regolamenti interni.

Ulteriormente sollecitata dal Miraglia, La Giunta liquidatrice dichiarò, con nota del 5 febbraio 1874, cioè a parecchi mesi di distanza dall'approvazione della legge 1402 e dopo oltre tre anni di visite ed ispezioni al patrimonio culturale delle case religiose, di non avere «attualmente mezzo di conoscere se e quali siano gli archivi delle corporazioni religiose», pur sperando di esserne presto informata dalla commissione della quale lo stesso Miraglia faceva parte. Si ha l'impressione, attraverso questo carteggio che, seppur mascherata dal linguaggio ufficiale, fosse in atto una qualche polemica fra le autorità archivistiche da un lato e la Giunta liquidatrice dall'altro, impressione rafforzata da un'altra nota della Giunta liquidatrice, del 28 febbraio, in cui si ribadiva che la presenza del Miraglia sarebbe stata sempre «graditissima» alle sue riunioni, fissate tutti i lunedì e giovedì alle ore 9.

4. La direzione dell'Archivio di Stato richiede il versamento delle carte delle Corporazioni sopprese

Il 9 marzo 1874 il Sovrintendente Miraglia inviò alla Commissione per gli archivi e le biblioteche una relazione in cui, basandosi su una peraltro agevole interpretazione dell'art. 22 della legge 1402, enunciava il concetto che gli archivi delle corporazioni religiose dovevano essere «consegnati» all'Archivio di Stato di Roma, «sia che abbiano un interesse storico per la loro antichità, sia che si riferiscano ad affari correnti. Conservando infatti l'Archivio di Roma gli atti delle cessate amministrazioni, che riguardano affari che sono tuttora in corso, deve avere pure in custodia le carte dello stesso genere provenienti dalle sopprese corporazioni religiose, le quali concernono interessi gravissimi dei privati, che potrebbero esser lesi dalla loro dispersione». Il Miraglia concludeva con tre proposte che erano: 1. compilazione di un «elenco esatto» di tutti gli archivi delle corporazioni religiose, «sia che contengano carte antiche d'interesse puramente storico, sia che si riferiscano ad affari privati correnti»; 2. inviare detto «elenco» alla Giunta liquidatrice con la proposta di assegnazione degli archivi stessi all'Archivio di Stato di Roma; 3. recupero delle carte eventualmente consegnate ad altre autorità e loro inoltro allo stesso Archivio di Stato.

Con lettera in pari data, la Commissione trasmise alla Giunta liquidatrice tutte le proposte del Miraglia (avvalendosi di molte delle stesse espressioni da questi usate) precisando inoltre che «con rincrescimento ha osservato il modo poco diligente con cui si trasportano e si conservano le carte amministrative correnti delle predette corporazioni, di cui una parte è stata consegnata ai generali dei rispettivi ordini religiosi, ed un'altra è stata data in custodia ad un ricevitore»: ciò suonava a conferma che le rivendicazioni di documenti prospettate dal Miraglia si riferivano non ad una mera eventualità, ma a fatti effettivamente accaduti.

Le argomentazioni presentate dal Miraglia alla Commissione e da questa alla Giunta liquidatrice, furono, nei medesimi giorni, rivolte dallo stesso Miraglia al Ministero dell'Interno, cui fece relazione su quanto sin lì operato in ordine al problema. In questo carteggio, per il resto sostanzialmente analogo a quello con la Commissione e la Giunta liquidatrice, il Miraglia introdusse un argomento nuovo, basato sull'art. 22 (comma 2) della legge 1402. Tale comma rinvia all'art. 2 della stessa legge, che nel dettare le modalità giuridiche ed economiche della soppressione, ne esentava le case i cui religiosi attendevano ad opere ospedaliere o d'istruzione, che erano nella loro integrità trasferite alla dipendenza delle istituzioni pubbliche (Congregazione di carità, Comuni, Stato, a seconda dei casi), come pure le case che ospitavano «le rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero», barocca definizione con cui si volevano intendere le case generalizie degli ordini che, per evidenti motivi di politica internazionale, dovevano rimanere in vita. In tutti i casi, gli

«archivi speciali» cioè le parti di archivio delle corporazioni relative a funzioni non soppresse, dovevano rimanere presso le corporazioni stesse. Il Miraglia, rendendosi conto della vaghezza e difficoltà d'interpretazione della norma, rivendicò al proprio Istituto, oltre alle carte di interesse storico, anche tutte quelle correnti relative ad «interessi civili, come sarebbero i contratti», riservando ai generali degli ordini soltanto gli atti relativi ad affari religiosi, alla disciplina ecclesiastica, al culto e simili.

Con successiva nota del 9 maggio 1874, il Miraglia, che fin lì aveva sottolineato più che l'interesse storico quello giuridico amministrativo degli archivi delle corporazioni religiose e che era forse allarmato da possibili operazioni di incameramento del materiale storico da parte delle biblioteche, rappresentò al Ministero dell'Interno come l'acquisizione degli archivi storici delle corporazioni e soprattutto delle loro pergamene avrebbe accresciuto il misero fondo diplomatico dell'ASR che «raccoglie nella più parte della sua mole carte di mera amministrazione civile e giudiziaria dal secolo XV in poi».

5. La divisione della documentazione fra Archivio di Stato e Biblioteche

Le indicazioni del Miraglia non rimasero senza ascolto ed il 13 agosto 1874 il Ministero dell'Interno gli comunicò che, a seguito di trattative con la Giunta liquidatrice, era stata decisa la nomina di una speciale Commissione, composta da un funzionario della Giunta stessa (Bartolomeo Podestà), da un membro della Commissione per gli archivi e le biblioteche (Giuseppe Fiorani) e da un rappresentante Ministero dell'Interno (Giuseppe Spata, funzionario dell'Archivio di Stato), con incarico di suddividere le carte degli archivi già devoluti in due categorie, «quella cioè che è mestieri rimanga per ora a disposizione della Giunta liquidatrice e quella che è da versare all'Archivio di Stato». La nomina di tale commissione (che chiameremo della cernita) sembrava pertanto rispondere alle indicazioni del Miraglia, e la suddivisione di carte che essa avrebbe dovuto compiere, nello spirito di quanto da lui indicato, riguardava soprattutto la separazione di quanto era da lasciare alle istituzioni non soppresse (pudicamente indicato nel provvedimento come materiale da tenere a disposizione della Giunta liquidatrice) da tutto il resto che doveva essere versato all'Archivio di Stato di Roma.

6. I primi versamenti. La divisione del materiale fra Archivio e Biblioteche

Il 25 settembre 1874 la Giunta liquidatrice deliberò la prima assegnazione all'Archivio di Stato di carte delle corporazioni: queste furono quelle dei Gesuiti al Gesù e a S. Andrea (al Quirinale), dei Serviti a San Marcello, dei Carmelitani alla Traspontina e dei Crociferi alla Maddalena. La delibera venne comunicata all'Archivio romano solo il successivo 4 dicembre, giorno in cui la

Commissione della cernita, aveva finalmente terminato, relativamente alle due case gesuitiche, i lavori di «classificazione e separazione delle carte, titoli e libri ... che vanno devoluti all’Archivio di Stato, dai manoscritti e documenti scientifici, che dovranno cedersi alle pubbliche biblioteche...».

Questa apparentemente solo burocratica comunicazione celava in realtà un’insidia: il compito della commissione della cernita, che era stato inizialmente finalizzato alla separazione tra carte da versare all’Archivio di Stato e carte correnti necessarie alle attività delle istituzioni non sopprese, mutava natura, trasformandosi nella separazione fra materiale archivistico (da attribuire all’Archivio di Stato) e materiale librario, o comunque non archivistico, da attribuire alle biblioteche. E’ da ritenere che fosse venuto alla luce un conflitto fra archivisti e bibliotecari, già trapelato in occasione dei primi interventi del Sovrintendente Miraglia nella questione delle corporazioni religiose. E’ del resto indubitato che, mentre i funzionari delle biblioteche, e in particolare il Narducci, avevano preso ad occuparsi del patrimonio delle corporazioni religiose già all’indomani della presa di Roma, l’Archivio ed i suoi funzionari (come lo stesso Ministero dell’Interno) erano intervenuti solo dopo l’approvazione della legge soppressiva, cioè a circa due anni e mezzo di distanza dal 20 settembre.

I primi quattro archivi, cui si è poc’anzi fatto cenno, vennero trasportati «in fretta all’ex convento di Campo Marzio senz’alcuna preliminare consegna e confidenzialmente» e «gittati a terra in una camera confusi insieme». Di qui essi furono trasferiti in un’altra delle sedi dell’Archivio di Stato, il palazzo Sinibaldi, dopo essere stati riordinati dagli archivisti Spata e Girolamo Lioy.

La maggior parte dei versamenti degli archivi avvenne nel successivo anno 1875 e, in vista di essi, tutto il materiale archivistico e librario delle corp. rel. era stato trasportato in un primo tempo nei locali di S. Maria Sopra Minerva e di lì in quelli vicini del Collegio Romano, già destinato a sede della nuova Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele, per essere esaminato e suddiviso dalla commissione della cernita.

7. Trasferimenti poco curati e dispersioni

Le carte erano state prelevate dalle sedi originarie senza alcun intervento da parte degli archivisti, che avevano potuto esaminarle solo dopo il concentramento. Quindi, come denunciava l’archivista Lioy, «la Giunta liquidatrice non ha voluto fare una consegna particolareggiata degli archivi degli soppressi conventi di Roma, ma in massa e senza alcun inventario, perché la medesima così aveva ricevuto le carte». Unica concessione ai funzionari dell’AS la clausola, apposta ad ogni verbale di consegna, che le carte venivano ricevute senza inventario. Tuttavia il Lioy, incaricato insieme allo Spata di ricevere e ordinare gli archivi delle corporazioni, aveva ottenuto «da un impiegato della Giunta un prospetto delle carte di parecchi archivi ...», privo però di ogni carattere ufficiale ed utile solo a servire di norma per l’ordinamento.

Particolare importanza veniva attribuita ai nuclei membranacei, fra i quali i più rilevanti provenivano da S. Cosimato e da S. Silvestro in Capite. Il primo risultava dotato di un inventario ed aveva una consistenza di 466 unità: su ciascuna di esse era indicato l'anno e su alcune anche una sommaria indicazione del contenuto. Quelle di S. Silvestro, invece, erano racchiuse «in una copertina di carta, e quasi sempre sopra ognuna di esse ne è scritto sommariamente il contenuto, il quale vedesi anche ripetuto sopra molte copertine, ma non su tutte». Molte delle copertine erano risultate prive del contenuto, ed il barone Podestà, richiesto di informazioni, «mi disse che non si erano rinvenute le pergamene dentro a quelle copertine, che ora si veggono sole, e che egli aveva creduto bene di conservare almeno queste copertine, sulle quali è scritto il sunto delle pergamene, come notizia storica dell'esistenza delle medesime».

Un altro nucleo di documenti, di cui il Lioy sottolineava il potenziale interesse, era quello delle pergamene di Farfa che dovevano essere le «più antiche e numerose», ma che non erano «tali veramente, e giungono in tutto al numero di 127, oltre un documento in carta bambagina. Questo archivio - proseguiva Lioy - che è uno dei più antichi ed importanti d'Italia e che poteva spargere molta luce sulla storia medioevale del nostro paese, è stato trovato in uno stato deplorevole. I documenti più antichi e più interessanti mancano, ed oltre le pergamene sopra menzionate, si sono avuti pochi strumenti, libri di esito e di introito, libri mastri, carte giudiziarie in piccol numero e pochi altri fasci».

Le pergamene pervenivano normalmente chiuse in pacchi che venivano ricevuti senza verificarne la consistenza, e venivano poi, a cura degli archivisti, condizionate in buste: era però risultato impossibile, a causa della mancanza di buste, destinarne una per le pergamene di ogni corporazione.

8. Ordinamento ed inventariazione

Per quanto riguardava l'ordinamento del materiale non membranaceo - considerato quasi un insieme separato dalle pergamene della medesima corporazione - il Lioy esordiva che «per ordinare un archivio occorre prima d'ogni altra cosa classificare le carte secondo le diverse materie di cui trattano, altrimenti si produce una confusione grandissima e riesce impossibile eseguire qualunque ricerca. E' questa la prima operazione che bisogna fare, e poi si potrà metter mano alla compilazione degli inventari. Esaminando adunque diversi archivi delle corporazioni religiose, ho veduto che in generale si possono classificare secondo le seguenti categorie: strumenti ed apostole; testamenti e donazioni; canoni e censi; carte giudiziarie e legali; bolle, editti e brevi; capitoli e congregazioni; fabbriche; canonizzazioni e vite di santi; debitori e creditori; lettere; luoghi di monte e banchi; eredità;

bilanci; memorie; missioni; giustificazioni; conti e ricevute; libri di esito e di introito; libri mastri; materie diverse. Seguendo queste norme, ho cominciato a ordinare le carte degli archivi», ma il lavoro era stato ostacolato dalla scarsa disponibilità di personale e l'accuratezza era stata forzosamente sacrificata alla rapidità, in quanto «i facchini della giunta liquidatrice portavan su i fasci alla rinfusa, ed io era costretto a farli mettere subito negli scaffali per non lasciarli ammonticchiati a terra e per non farli confondere con le carte degli altri archivi che venivan dopo». Questa lunga relazione era compilata il 21 aprile 1876 e, a tale data, la sistemazione degli archivi delle corporazioni era ormai a buon punto: «qualche archivio è stato già ordinato interamente e le carte non solo sono disposte per materie, ma anche in ordine cronologico», mentre «i diversi archivi sono distinti gli uni dagli altri per mezzo di cartelli, che sono stati posti sui rispettivi scaffali, per evitare in tal modo qualunque confusione».

9. La vertenza con le Biblioteche

Lo stesso Lioy aveva poi adombrato, in altra relazione, il sospetto che, al di fuori delle riunioni della commissione della cernita, i funzionari della Biblioteca nazionale attingevano liberamente, per acquisirli abusivamente al proprio Istituto, alla massa di documenti da sottoporre all'esame della commissione e che le erano quindi sottratti.

Senz'altro, durante le operazioni di cernita, era continuato il contenzioso con le biblioteche per quanto riguardava la divisione del materiale e di ciò suonava testimonianza una nota che il Soprintendente agli Archivi romani, da poco nominato in sostituzione del Miraglia, Enrico De Paoli, rivolgeva al Ministero dell'Interno nel gennaio 1878. Dopo aver ricordato che il regolamento archivistico del maggio 1875 stabiliva che agli Archivi di Stato spettavano «i documenti di qualunque natura posseduti dallo Stato», egli faceva presente che la «separazione dei documenti dalle carte letterarie, artistiche, scientifiche rinvenute negli archivi monastici della provincia di Roma non fu fatta, sia detto per solo amore di verità, colla diligenza che occorreva. Se molta cura fu posta alle cose patrimoniali, pochissima ne fu data alle scritture... L'interesse degli archivi fu anche trascurato da chi aveva incarico di farlo valere, cosicché per una cagione o per l'altra l'archivio di Roma ha raccolto più inventari che documenti ... nessuna carta è entrata in Archivio dalle corporazioni esistenti fuori di Roma delle 137 case religiose esistenti in questa città si ebbero carte solamente di settanta ... che se si toglie un migliaio circa di pergamene dei secoli XI, XII, XIII e XIV appartenute ai monasteri di San Silvestro e San Cosimato, tutti gli altri volumi e registri qui trasferiti non daranno per sé medesimi e per le lacune nella loro serie, gran luce alla storia. E questo migliaio di pergamene è tutta la suppellettile che posso offrire agli studenti di paleografia! Più dell'Archivio, mi si assicura, ebbero

vantaggio dagli archivi monastici le biblioteche. La Vittorio Emanuele e l'Angelica, coi codici e cogli scritti di naturale loro competenza, ebbero alcuni diplomi, alcune bolle, alcuni atti di interesse giuridico. Altre biblioteche, poi, come la Vallicelliana e la Casanatense conservano documenti che, se potevano starvi quando nessun archivio esisteva in Roma, dovrebbero venire in Campo Marzio ora che il governo vi ha costituito un Archivio, una sala di studio ed una scuola di paleografia...». La conclusione era che si dovessero rivendicare dalle biblioteche numerosi materiali che, avendo natura di documento, non dovevano essere in esse conservati.

10. Giudizi conclusivi

La nota del De Paoli qualificava dunque come fallimentare l'intera operazione di acquisizione degli archivi delle corporazioni religiose, e tale giudizio è poi divenuto patrimonio comune degli archivisti romani, al punto che, almeno in parte, dura tutt'oggi. Non vi è dubbio che le aspettative degli archivisti di allora andarono deluse: il documento per eccellenza era considerato quello medioevale, mentre tutti i materiali dell'età moderna, a partire dal XV secolo, erano, come abbiamo visto, considerati di interesse meramente amministrativo. E a tali epoche risaliva il materiale non pergamaceo delle corporazioni religiose!

La considerazione più importante riguardava la scarsezza della documentazione in relazione alle aspettative e, forse, anche ai confronti con le altre città d'Italia, dove era stata applicata la normativa eversiva del 1866: di certo la legge romana, che lasciava in vita le case generalizie degli ordini, aveva dato modo a questi di ricoverarvi materiali archivistici che, altrimenti, sarebbero stati indemaniati. Assai grave - se considerata con occhi di oggi - pure la totale assenza di archivisti nelle lunghe operazioni preliminari di ispezione e verifica delle case religiose prima della loro soppressione, operazioni cui invece avevano partecipato i bibliotecari in rappresentanza del MPI.

Ma a questo credo sia da aggiungere che il patrimonio, archivistico ma non solo, delle corporazioni religiose aveva già subito un primo colpo dalle soppressioni dell'epoca napoleonica e, forse, anche di quella giacobina: vero è che le case erano state ricostituite, ma non con la consistenza patrimoniale ed archivistica che esse avevano avuto prima delle due pur effimere soppressioni. Infine, nell'universo degli enti ecclesiastici esistenti nella Roma pontificia, le corporazioni religiose soppresse rappresentavano un elemento importante, ma ben lontano dalla totalità. Tanto per offrire un termine di paragone, si pensi che rimanevano in vita, oltre alle già ricordate case generalizie, istituzioni non rientranti nelle leggi soppressive quali i capitoli delle basiliche maggiori e minori (a cominciare dal capitolo di S. Pietro), che a Roma avevano un peso ben maggiore che non le corrispondenti istituzioni delle altre città.

Tuttavia, nuclei di pergamene vennero, negli anni successivi, acquistati sul mercato: talvolta si trattò di materiali provenienti da case religiose sopprese, per lo più non romane. E' da ritenere, pertanto, che anche fuori Roma, nel corso dell'applicazione delle leggi eversive si ebbero sottrazioni di documenti, poi riapparsi in modo non del tutto lecito sul mercato.

E' altresì vero che le biblioteche storiche romane conservano ancor oggi nuclei documentari che, probabilmente, troverebbero miglior collocazione nell'Archivio di Stato e quindi, da tale punto di vista, le osservazioni del De Paoli conservano tuttora validità: a tal proposito, uno dei numerosi compiti degli archivisti romani sarebbe quello di verificare il patrimonio documentario conservato nelle biblioteche cittadine.

Le travaglie vicende attraverso cui la documentazione delle corporazioni religiose romane venne acquisita all'AS fecero sì che il giudizio sul suo valore storico fosse sostanzialmente negativo: a circa 120 e più dalla sua acquisizione, gli studi su di essa compiuti hanno dimostrato che anche queste carte, vituperate dal De Paoli, un po' di «luce sulla storia» l'hanno gettata!

Analoghe considerazioni potrebbero farsi, su una scala di maggiori dimensioni, per quanto concerne il rapporto Archivio di Stato di Roma e Archivio Segreto Vaticano, quest'ultimo inizialmente considerato come l'unico «vero» depositario delle carte storiche della Chiesa e dello Stato Pontificio, mentre il nuovo istituto romano era reputato un mero deposito di carte amministrative. Anche qui, le vicende successive hanno dimostrato la sostanziale falsità dell'assunto. Ma questa è un'altra storia!